

Il rispetto dello Statuto avrebbe evitato di minare la fiducia dei cittadini e dei professionisti

Intrastat, ritardi e altre inefficienze

Contribuenti costretti a pagare il peso della burocrazia

DI ANDREA PIGLIAFREDDO
PRESIDENTE UGRIC MILANO
E FILIPPO DE MARCHI
PRESIDENTE APINDUSTRIA
VICENZA

Non ci sono dubbi. Tanto le imprese, quanto i professionisti, hanno la sensazione che la tanto sbandierata semplificazione sia sempre in un solo senso: quello a favore della pubblica amministrazione. Le recenti vicende legate alla ritardata emanazione dei provvedimenti collegati ai nuovi modelli Intrastat dimostrano come sia il legislatore, sia la Pubblica amministrazione vivano una realtà molto lontana da quella dei contribuenti. Ansia dettata dall'incertezza e la sensazione di essere considerati più come sudditi che come contribuenti, questa l'opinione diffusa fra chi si è trovato (e tutt'ora si trova) alle prese con i nuovi e più gravosi adempimenti.

Le novità normative introdotte a seguito del recepimento delle Direttive Ce nn. 8, 9 e 117 emanate nel 2008 contengono elementi di sicuro interesse, fra i quali va evidenziato il miglioramento del testo normativo domestico che disciplina la territorialità dell'Iva nonché l'introduzione di procedure telematiche per la richiesta dei rimborsi Iva sostenuta in altri Paesi Ue. È incomprensibile, però, il ritardo con cui il nostro Paese ha dato attuazione alle Direttive citate, soprattutto per la vicenda legata all'approvazione dei nuovi modelli Intrastat che ha visto la luce a poche ore dalla (teorica) scadenza del primo adempimento 2010. Rocamboloso il fatto che il decreto (trattasi del decreto Mef 22/2/2010) che individua le periodicità, le scadenze e le modalità di presentazione dei nuovi modelli sia stato non solo firmato dopo il 20/2/2010 (scadenza transitoria) ma ancor più che il 25 di febbraio (nuova scadenza telematica) tale decreto non fosse ancora in Gazzetta Ufficiale. Censurabile il comunicato dell'Agenzia delle dogane del 18/2/2010 che ha annunciato l'apertura degli sportelli doganali per sabato 20/2/2010 e la circolare n. 5/E, datata 17/2/2010, dell'Agenzia delle entrate che ha formalizzato due posizioni molto discutibili:

1) la sanzionabilità delle ritardate presentazioni;
2) la fissazione di un termine (il 20 luglio) entro il quale rimediare alle violazioni commesse durante la compilazione dei primi elenchi.

In merito al primo punto va osservato che nessuna violazione è stata commessa né il 20 né il 25 di febbraio 2010 poiché nessuna scadenza era



vigente in quel momento. Basta osservare, infatti, che l'art. 4 del dlgs n. 18/2010 abroga tutte le vecchie disposizioni sugli Intra e che le nuove disposizioni contenute del Decreto Mef del 22/02/2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale solo in data 5 marzo. Con la circolare n. 14/E del 18/03/2010 l'Agenzia delle entrate ha preso atto di tale fatto e ha precisato che per gli elenchi omissi di gennaio è possibile adempiere, senza sanzioni, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (termine scaduto il 4/5/2010). I citati 60 giorni sono quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente il quale prevede che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data... dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti». Ci si chiede se tale precisazione, in una logica di collaborazione e buona fede (art. 10 dello Statuto del contribuente) non poteva essere ufficializzata in tempo utile a non esasperare gli animi di tutti coloro che vogliono rispettare le regole. C'è poi un ulteriore aspetto discutibile nelle precisazioni della circolare 14 e cioè la circoscrizione dell'applicabilità dello Statuto

alle sole scadenze spirate il 25 (o 20) febbraio. Va osservato, infatti, che nei citati 60 gg sono, invece, comprese anche le scadenze di marzo (relative a febbraio) nonché quelle di aprile 2010 (relative a marzo o al primo trimestre). Insomma, meglio sarebbe stato, come da più parti suggerito, prevedere fin da subito un periodo transitorio che consentisse la presentazione ordinaria degli elenchi per le sole cessioni (dove non ci sono novità di rilievo) e un primo elenco cumulativo, relativo ai primi mesi, per i servizi. Il tutto anche in modalità cartacea, in attesa dell'attivazione (avvenuta solo in data 10/5/2010) del canale telematico Entratel normalmente utilizzato dai professionisti e dalle imprese con più di venti sostituiti, evitando di creare inutili e ridondanti proliferazioni di ambienti che moltiplicano gli adempimenti e creano confusione.

Lo Stato non può pretendere prestazioni impossibili dagli utenti, ma deve metterli nelle condizioni di poter osservare le leggi. Nella vicenda degli Intrastat, i ritardi sono della pubblica amministrazione eppure, probabilmente con lo scopo di evitare le «ire comunitarie», con discutibile «nonchalance» non è stato dato il tempo agli operatori di recepire le numerose novità. Non va dimenticato che il software (intr@web) è stato messo a disposizione solo in

data 18/2, che solo il 22/2 sono stati ufficializzati i tracciati record per lo sviluppo degli applicativi gestionali e che a molti contribuenti, nelle more dei provvedimenti, è stata ostacolata (da parte degli Uffici doganali) la presentazione (ancorché limitati a cessioni e acquisti di beni) degli elenchi cartacei. Inoltre, secondo la nota 24265RU dell'Agenzia delle dogane, chi, dopo il 20 febbraio, ha inviato gli elenchi con modalità non più contemplate dalle nuove disposizioni (vale a dire su carta a mezzo per raccomandata) riceverà un invito per ripresentare, entro dieci giorni, gli elenchi in modalità telematica o informatica. Lo Statuto del contribuente contiene chiare disposizioni di ispirazione costituzionale e, a dieci anni dalla sua emanazione, è arrivato il momento che tanto il legislatore, quanto la pubblica amministrazione, calibri la propria produzione normativa e di prassi nel pieno e preventivo rispetto di tali disposizioni. Ne va della lealtà (collaborazione e buona fede, dice lo Statuto) nel rapporto fisco-contribuente. Vanno evitate tutte le complicazioni burocratiche che ostacolano la competitività delle nostre imprese già alle prese con gravi difficoltà. Fra queste si annovera la previsione (non richiesta dalla Direttiva comunitaria, né dalla grande maggioranza degli altri stati membri) degli Intra acquisti non solo di beni ma, da quest'anno, anche dei servizi. I nuovi modelli Intra quater, oltre ai dati imposti dalla Direttiva (Paese, codice identificativo della controparte, importo dell'operazione e basta così) richiedono altresì l'indicazione di una serie di ulteriori informazioni: riferi-

menti della fattura; codice del servizio (da ricercare fra circa 1.400 codici contenuti nella tabella Cpa 2008); modalità di erogazione del servizio; modalità di incasso; Paese di pagamento. Il Provvedimento non prevede né esoneri né semplificazioni né con riguardo ai soggetti di minori dimensioni né con riguardo ai primi mesi di applicazione. Nella compilazione dei nuovi modelli le imprese stanno «navigando a vista», in attesa della circolare delle Entrate che era stata annunciata per maggio e che dovrebbe dare risposta agli oltre 1.200 quesiti formulati dai contribuenti tramite il forum attivato sul sito dell'Agenzia nel periodo dal 20 marzo al 20 aprile. Fra i dubbi più diffusi vi sono quelli legati alle modalità e al Paese di pagamento. Viene da pensare che se il dato era così indispensabile, le istruzioni avrebbero potuto essere meno «ondivaghe». Su questo aspetto trovano infatti spazio sia interpretazioni in un senso (Paese da cui parte il flusso finanziario nel caso degli Intra 1-quater; Paese in cui è destinato il flusso finanziario nel caso degli Intra 2-quater) che in quello opposto (Paese in cui arriva il flusso finanziario nel caso degli Intra 1-quater; Paese da cui parte il flusso finanziario nel caso degli Intra 2-quater). Date le «obiettive condizioni di incertezza», secondo l'Agenzia (circolare n. 5/E di febbraio), i contribuenti hanno tempo fino al 20 luglio 2010 per sanare le violazioni concernenti la compilazione degli elenchi dei primi cinque mesi o del primo trimestre 2010. Quello che l'Agenzia non comprende è che le imprese sono alle prese con mille difficoltà: non ci sono solo gli Intrastat a cui pensare! Ci si augura, pertanto, che l'Agenzia colga l'occasione di precisare che non sarà necessario rimuovere entro il 20 luglio tutti quegli errori legati alle difficoltà interpretative. Si osserva, peraltro, che l'Agenzia ha introdotto un termine non previsto né dalle nuove disposizioni di febbraio né dalla vigente norma sanzionatoria (art. 11 del dlgs n. 471/97) che non sanziona l'errore o l'incompletezza dell'elenco qualora venga corretto o integrato, anche a seguito di richiesta (e, quindi, anche in caso di verifica). Non è un caso, infine, che le questioni citate siano state oggetto di alcune interrogazioni parlamentari (n. 4/06458 del 10/3/2010 e n. 4/06505 del 16/3/2010) che, ci si augura, possano fare chiarezza su molte questioni e, nel contempo, elevino la consapevolezza della necessità di un maggior rispetto alle regole basilari previste dallo Statuto del contribuente.



Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Via delle Cave di Pietralata n. 14 - 00157 ROMA
Tel. 06.81175102 Fax 06.96708925
e-mail info@unagraco.org